

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2013/93 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 6, paragrafo 7 e 6 a) paragrafo 4,considerando che il regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1851/93<sup>(4)</sup>, ha avviato acquisti mediante gara in alcuni Stati membri o regioni di Stato membro per determinati gruppi di qualità;

considerando che l'applicazione del disposto dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 805/68 e la necessità di limitare l'intervento agli acquisti occorrenti per garantire un sostegno ragionevole del mercato inducono, in base alle quotazioni di cui la Commissione dispone, a modificare l'elenco degli Stati membri o regioni degli Stati membri in cui è avviata la gara, nonché dei gruppi di qualità che possono essere oggetto di acquisti d'intervento conformemente all'allegato del presente regolamento,

considerando che si è constatato che nel periodo trascorso sono stati offerti nell'ambito delle misure speciali d'inter-

vento esigui quantitativi di carcasse leggere e che il mercato non richiede per il momento questo tipo di misure; che è quindi opportuno sospendere l'applicazione delle misure speciali suddette;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione è modificato come segue:

1. L'allegato relativo agli Stati membri o regioni di Stati membri e ai gruppi di qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
2. All'articolo 1, il testo del paragrafo 3 è completato dal comma seguente: « L'applicazione del presente paragrafo è sospesa. ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.<sup>(4)</sup> GU n. L 168 del 10. 7. 1993, pag. 41.